



Criteria deontologici proposti dall'Associazione Italiana per l'Arbitrato

1.1. Chi è chiamato a svolgere attività di arbitro ha il dovere di attenersi alle norme di comportamento, legali ed etiche, che governano il compito di chi è chiamato a decidere della controversia altrui, nel contraddittorio delle parti; nonché alle regole dettate dall'Ordine o Collegio professionale cui l'arbitro appartenga.

1.2. Negli arbitrati amministrati, il designato o nominato ha anche il dovere di attenersi alle norme previste dal regolamento dell'ente amministrante, in particolare per quanto riguarda la procedura e la determinazione dell'onorario.

Negli arbitrati non amministrati, il designato o nominato, se richiesto dalle parti, ha il dovere di far conoscere, dopo consultazione con gli altri arbitri designati o nominati, a quale tabella professionale, o di altra natura, sarà fatto riferimento per la determinazione dei compensi arbitrati.

2.1. Il designato o nominato ha il dovere di declinare l'incarico quando abbia interesse nella causa o abbia dato in precedenza consiglio o prestatato assistenza ad una delle parti nella stessa causa.

2.2. Egli ha altresì il dovere di declinare la designazione e la nomina ogniqualvolta non si senta, in scienza e coscienza, di poter adempiere alla funzione di arbitro con la necessaria imparzialità o ritenga di non aver competenza o disponibilità temporale, necessarie per prestare adeguatamente la propria opera nella controversia sulla quale è chiamato a pronunciarsi.

2.3. Il designato o nominato che, nel rispetto dei principi summenzionati, intenda accettare la funzione di arbitro, ha il dovere di rendere edotti – oltreché i colleghi del Collegio – le parti o i loro difensori delle relazioni o dei rapporti economici o professionali, ancorché pregressi, intrattenuti con le parti od i loro difensori da lui stesso o dai componenti della struttura professionale nella quale svolge la sua attività, che potrebbero essere considerati tali da mettere in dubbio la sua indipendenza e libertà di giudizio.

Il designato accetterà tuttavia l'incarico su concorde volontà delle parti, rese edotte di quanto sopra.

Non appare, in particolare, opportuno che l'accettazione avvenga quando sussistano rapporti di associazione o collaborazione continuativa con i difensori, le parti o altro membro del collegio arbitrale.

2.4. Qualora nel corso dell'arbitrato sopraggiungano circostanze che avrebbero imposto o reso opportuno di declinare l'incarico, l'arbitro ha il dovere di rinunciare ad esso dandone giustificazione scritta, salvo concorde volontà delle parti di confermarlo.

3.1. L'arbitro ha il dovere di mantenere la massima segretezza e riservatezza in merito allo svolgimento del procedimento ed alle decisioni assunte, anche in sede istruttoria, e circa quanto è emerso nelle riunioni collegiali.

3.2. L'arbitro favorirà tentativi di conciliazione, senza peraltro influire sulla determinazione delle parti con notizie in ordine all'orientamento suo o dei coarbitri sulle questioni dibattute.

3.3. L'arbitro ha il dovere di mantenere l'indipendenza da tutte le parti. Egli è tuttavia facoltizzato a consultare la parte che lo ha designato ed il suo difensore sulla scelta del terzo arbitro ed a richiamare in sede collegiale le ragioni di detta parte ove da lui condivise.

4. L'arbitro ha il dovere di adoperarsi perché il processo si svolga con serenità, nel rispetto del principio del contraddittorio, con sollecitudine e seguendo criteri di economicità con riguardo al valore della materia in controversia.

5. Le regole di cui sopra riguardano l'arbitro a prescindere dal tipo di arbitrato, e così, innanzitutto, dalla circostanza che si verta in arbitrato rituale oppure in arbitrato irrituale.